



Prot. n. 1333/A11 (c.g.)

**CONVENZIONE QUADRO TRA I CONSERVATORI DI MUSICA  
“ARRIGO BOITO” DI PARMA e “GIROLAMO FRESCOBALDI” DI FERRARA**

**TRA**

Il Conservatorio di Musica “*Arrigo Boito*”, con sede in Parma, Strada Conservatorio n. 27/a, 43121 Parma, C.F. 80010280347, nella persona del Presidente Giuseppe Romanini e del Direttore Riccardo Ceni, ivi domiciliati per la carica,

**E**

Il Conservatorio di Musica “*Girolamo Frescobaldi*”, con sede in Ferrara, Largo Michelangelo Antonioni 1, 44121 Ferrara, C.F. 80009060387, nella persona della Presidente Maria Luisa Vaccari e del Direttore Fernando Scafati, ivi domiciliati per la carica

Di seguito denominati “Parti”;

**VISTA** la Legge 21.12.1999 n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

**VISTO** il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura;

**VISTI** i rispettivi Statuti del Conservatorio di Musica “*Girolamo Frescobaldi*” di Ferrara e del Conservatorio di Musica “*Arrigo Boito*” di Parma;

**CONSIDERATO** che nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, i Conservatori di Musica di Parma e di Ferrara intendono avviare, a decorrere dal 2022, mediante la sottoscrizione di un'apposita convenzione, una proficua collaborazione nei settori della ricerca, della didattica, della produzione artistica e della terza missione, sperimentando iniziative di scambio di docenti/studenti e il riconoscimento di crediti formativi, anche nella prospettiva di un progressivo processo di integrazione e di interazione culturale, conseguendo in tal modo maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali;

**RITENUTO OPPORTUNO** stimolare attraverso un ampio e organico rapporto di collaborazione le esperienze formative e culturali, stipulando un atto convenzionale che definisca gli ambiti di

comune interesse e gli strumenti coi quali operare congiuntamente, rinviando a successivi specifici protocolli attuativi la definizione dei tempi, delle risorse e delle relative modalità di intervento

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Premesse**

Le Premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

### **Art. 2 – Oggetto e obiettivi**

Sono oggetto della presente Convenzione l'insieme dei progetti e delle azioni che i Conservatori di Musica di Parma e di Ferrara intendono attuare e sviluppare nei settori della ricerca, della didattica, della produzione artistica e della terza missione, attraverso iniziative che coinvolgono docenti e personale non docente, studenti e neodiplomati.

La collaborazione potrà riguardare, previa adozione di specifici protocolli attuativi:

- lo svolgimento di attività congiunta di ricerca, di produzione artistica e di terza missione;
- il reciproco riconoscimento dei corsi e dei relativi crediti che si svolgono presso i due Istituti convenzionati;
- l'organizzazione di eventi formativi comuni per il personale;
- l'implementazione di eventuali altre attività da definire, comunque ricomprese nelle rispettive missioni istituzionali.

Quanto sopra al fine di soddisfare l'opportunità di comunicazione e l'interscambio di idee ed esperienze nell'attività di ricerca, di didattica, di produzione e terza missione, favorendo l'interazione dei sistemi educativi e l'arricchimento culturale.

### **Art. 3 – Durata**

La presente convenzione quadro ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata alla scadenza per un ulteriore triennio, mediante espressa manifestazione di volontà delle Parti, da trasmettersi per iscritto.

Ciascuna delle Parti può recedere dalla convenzione prima della scadenza del termine di cui sopra, a mezzo di raccomandata o via PEC, comunicata all'altra Parte con un anticipo minimo di tre mesi.

### **Art. 4 – Risoluzione espressa**

In applicazione dell'art. 1456, comma 1 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione quando una delle Parti non renda concretamente e permanentemente possibile alle altre, per cause soggettivamente imputabili, oppure oggettivamente sussistenti, la realizzazione degli obiettivi generali di cui all'art. 2.

### **Art. 5 – Recesso unilaterale**

In applicazione dell'art. 1373, comma 2 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente mediante comunicazione con PEC nel rispetto di un preavviso non inferiore a tre mesi, a pena di nullità del menzionato recesso.

### **Art. 6 – Comitato di coordinamento**

Al fine di coordinare l'attività di collaborazione oggetto della presente Convenzione, è costituito un Comitato di coordinamento composto da due rappresentanti per ciascuno degli istituti convenzionati, designati dai rispettivi rappresentanti legali, con il compito di monitorare

l'attuazione e valutare l'efficacia degli effetti applicativi della presente convenzione e proporre eventuali modifiche e integrazioni.

Il Comitato di coordinamento si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno.

#### **Art. 7 – Oneri assicurativi**

Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa dei propri docenti e personale non docente, studenti e neodiplomati che, nello svolgimento delle attività connesse all'attuazione della presente Convenzione, dovessero recarsi presso uno degli Enti convenzionati, sia per gli infortuni che dovessero subire, che per la responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone o cose) durante lo svolgimento delle attività predette.

#### **Art. 8 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Le Parti, per le rispettive competenze e responsabilità, garantiscono il rispetto di tutte le disposizioni in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i.

Il soggetto garante della sicurezza dei luoghi di lavoro in cui verranno svolte le attività ed il soggetto responsabile dell'organizzazione dell'attività, ognuno per quanto di propria competenza, assicurano l'adozione di specifici protocolli anti-contagio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), nel pieno rispetto delle linee guida ufficiali di settore e secondo le indicazioni dalle Autorità Competenti.

Il personale e gli studenti delle Parti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione e/o a quanto definito in eventuale documentazione di coordinamento sottoscritta dalle Parti.

Le Parti garantiscono una copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, per il proprio personale e studenti impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati**

Riguardo il trattamento dati di persone fisiche, i firmatari della presente Convenzione sono reciprocamente informati che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, debbano essere trattati esclusivamente per le finalità del medesimo, mediante raccolta, consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

Tutte le attività necessarie all'organizzazione e realizzazione del progetto prevedono una contitolarità, come normata dall'art. 26 del Regolamento UE 679/2016, formalizzata in specifico accordo tra i Conservatori di Musica di Ferrara e di Parma. Ogni attività congiunta sarà improntata a criteri di liceità e trasparenza nel rispetto della normativa vigente. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. (D. Lgs.101/2018) e dal Regolamento Ue 2016/679.

#### **Art. 10 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione della presente convenzione e per quanto da essa non previsto, le parti si rimettono alle vigenti norme del Codice civile e individuano, quale foro competente, il Foro di Ferrara.

#### **Art. 11 – Registrazione**

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

**Art. 12 – Normativa di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, ovvero per qualsivoglia aspetto applicativo della medesima, le Parti fanno riferimento alle norme vigenti.

Li, 17 febbraio 2022

Per il Conservatorio di Musica di Parma  
Il Presidente, Giuseppe Romanini

Per il Conservatorio di Musica di Ferrara  
La Presidente, Maria Luisa Vaccari

Il Direttore, Riccardo Ceni

Il Direttore, Fernando Scafati

(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005)